

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI EROGATE DALL'UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

Capo I - Premessa.

Art.1 – Oggetto.

Art.2 - Ambito di applicazione.

Capo II - Attestazione ISEE

Art.3 – Attestazione ISEE (Indicatore situazione Economica Equivalente)

Art.4 – Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE

Capo III –Procedimenti

Art.5 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici.

Art.6 - ISEE corrente.

Art.7 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione.

Art.8 - Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari.

Art.9 - Criteri di accesso e fasce di contribuzione.

Art.10 - Compartecipazione alla spesa.

Capo IV – Controlli

Art.11 - Premesse

Art.12 – Oggetto, forme e modi dei controlli dell'Ente.

Art.13 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo.

Art.14 - Norme finali.

Allegato – Definizioni, tipologia di interventi e servizi

CAPO I PREMESSA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante.
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
3. Il presente regolamento inoltre va ad integrare e modificare ogni altra norma dell'Unione, se presente, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente ed abroga ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione, da considerarsi comunque non esaustiva:
 - Interventi di sostegno economico a favore di persone e famiglie in situazione di disagio socio-economico, sociale ed a rischio di emarginazione;
 - Servizio di mensa scolastica;
 - Servizio di trasporto scolastico;
 - Integrazione rette asili nido e micro nidi pubblici e privati;
 - Altri servizi scolastici a favore di minori (centri estivi, ecc.)
 - Servizio di assistenza domiciliare;
 - Integrazione retta ricovero di minori, anziani non autosufficienti o persone con handicap permanente grave in stato di bisogno;
3. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

CAPO II ATTESTAZIONE ISEE

Art. 3 Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

1. Ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, le persone interessate si recano presso i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con l'Unione di Comuni, per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
2. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3 del DPCM 159/2013, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
- 3.. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.
5. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Art. 4 Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il fruitore non presenti l'attestazione ISEE, l'Unione applicherà la compartecipazione massima prevista.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il fruitore presenti un'attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal DPCM 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo presentazione di integrazione da parte dell'interessato, effettuata a seguito di richiesta dell'Unione.

Art. 5 Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, l'Unione può provvedere all'accertamento di situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici (art.6, c. 3, lett.b, punto 2 e art.7, c.1, lett.e del DPCM 159/2013), previa istanza formale delle persone interessate, le quali hanno l'onere di produrre idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente tale condizione (es: assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assenza di conti correnti bancari cointestati, assenza di diritti reali su abitazioni come usufrutto o similari) a meno che non siano già in carico ai Servizi Sociali. Il Responsabile di Area competente in materia, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente (anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate) dichiara:
 - a) il sussistere delle condizioni di estraneità ovvero;
 - b) il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero;
 - c) l'impossibilità ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di estraneità.

2. Le determinazioni dirigenziali di cui al presente articolo vengono recepite dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art.6 ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come previsto all'art.9 DPCM 159/2013.

2. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni e comunque, sussistendo l'invarianza delle condizioni, potrà essere utilizzato per un massimo di mesi sei.

3. L'ISEE attualizzato, con cioè aggiornati sia l'Indicatore della Situazione Reddittuale che l'Indicatore della Situazione Patrimoniale, potrà altresì essere richiesto dall'ente nel caso di accertata modifica delle condizioni dell'ISEE in essere.

Art. 7 Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. L'attestazione ISEE ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova attestazione ISEE entro il 15 gennaio di ogni anno, salvo diverse determinazioni per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova attestazione ISEE comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione concessa.

3. Il presente comma disciplina le condizioni di maggior favore per il cittadino, che può presentare, entro il periodo di validità della attestazione ISEE, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, secondo quanto stabilito di seguito:

a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;

b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente;

c) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi sulla base di progetti socioassistenziali, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero periodo di erogazione previsto dal progetto, e comunque non superiore a 12 mesi.

4. Qualora il cittadino presenti una nuova attestazione ISEE al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova attestazione decorrono dal primo giorno del mese di ricezione della richiesta da parte del cittadino.

5. Qualora sia l'Unione a richiedere una attestazione ISEE aggiornata, nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova attestazione decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della richiesta da parte del cittadino.

Art. 8 Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

1. Per l'esenzione dalla quota di contribuzione dei servizi e per l'accesso agli interventi di assistenza economica, oltre al valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla soglia indicata nei rispettivi disciplinari, è necessario che nessun componente del nucleo familiare ai fini ISEE risulti proprietario/comproprietario di beni immobili e mobili, come sottoindicato:

Proprietario di immobili di tipo residenziale iscritti nella categoria catastale A1-A8-A9.

Proprietario di autovettura/e aventi una cilindrata superiore 2500 cc.

2. Qualora il nucleo ricada nell'ulteriore requisito di cui al precedente comma 1, all'interessato sarà comunque assegnata la fascia di agevolazione del valore immediatamente inferiore.

Art. 9 Criteri di accesso e fasce di contribuzione: rinvio

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, l'Unione definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta dell'Unione provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare i criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie.

3. Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi di cui al comma 1, definite nei limiti degli stanziamenti di bilancio, vengono altresì rivalutate annualmente per eventuali modifiche o per adeguamento di quelle esistenti sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le indicazioni ISTAT.

Art. 10 Compartecipazione alla spesa

1. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini o l'erogazione di contributi assistenziali straordinari, da disporsi con provvedimento della Giunta dell'Unione, su proposta motivata del servizio sociale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.

2. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezioni di persone incapaci di provvedere da se alla propria tutela, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

3. Le tariffe dei Servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso o della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

CAPO III CONTROLLI

Art. 11 Premesse

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
2. In relazione ai dati autodichiarati dal cittadino, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

Art.12 Oggetto, forme e modi dei controlli dell'Ente

1. L'Unione di Comuni Collinari del Vergante esegue ulteriori controlli sulle informazioni autodichiarate dal cittadino qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il Responsabile dell'area competente ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione dell'Unione e/o di quelle dei Comuni dell'Unione.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

Art. 13 Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
2. Qualora, nel corso dei controlli, si rilevino irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, bisogna invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnatogli e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

3. Qualora si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, si trasmetteranno gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

4. L'Ufficio procedente deve altresì attivarsi per adottare i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare, nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il responsabile dell'area deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il dirigente del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il responsabile dell'area informerà la Giunta dell'Unione e successivamente, ad avvenuta presa d'atto della Giunta, avvierà azione legale nelle sedi opportune.

5. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni agevolate, l'Ufficio procedente può applicare le sanzioni previste dalla legge.

6. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

7. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 14 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi. 2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

ALLEGATO DEFINIZIONI, TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

1. DEFINIZIONI

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'Indicatore della Situazione Economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui D.P.C.M. 159/2013;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;

a) Per “Prestazioni sociali» si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328: tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

b) Per “Prestazioni sociali agevolate» si intendono: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

c) Per “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria» si intendono: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. TIPOLOGIE DI INTERVENTI

A) INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nei Comuni dell'Unione, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta dell'Unione.

La Giunta dell'Unione, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.

Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:

1) contributi ordinari;

2) contributi straordinari.

1) **Il contributo ordinario:** Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.

2) **Il contributo straordinario:** Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali: abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare; spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale; necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale; spese eccezionali per calamità naturali.

B) INTERVENTI SUI SERVIZI

1) Servizio di mensa scolastica. L'Unione fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio dei Comuni dell'Unione. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.

2) Servizio di Trasporto scolastico. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. È possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per bambini residenti al di fuori del territorio dell'Unione e frequentanti le scuole ubicate nel territorio dell'Unione tramite appositi accordi con i Comuni limitrofi.

3) Servizio di Assistenza Domiciliare. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono stabiliti in accordo con i servizi sociali territorialmente competenti nei Comuni facente parti dell'Unione.

4) Servizio di Asili Nido e Micro nidi e altre attività a favore dei minori. Il servizio è educativo di interesse pubblico con finalità sociali. Gli asili e micro nidi rispondono ai bisogni educativi e sociali dei bambini attraverso una programmazione educativa che esclude ogni forma di selezione, rimuove i condizionamenti ambientali e culturali e socio culturali per giungere al superamento degli svantaggi e allo sviluppo del diritto all'educazione, al gioco ed alle possibilità di esprimersi e di essere ascoltato nel rispetto della propria identità individuale, culturale, sociale, etnica e religiosa. L'intervento dell'Unione di concretizza nel contribuire con interventi economici a favore delle famiglie residenti nei Comuni dell'Unione non in grado di provvedere alla copertura integrale della retta di iscrizione sia in strutture pubbliche che private, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta dell'Unione in applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 159/2013.

5) Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio. L'Unione, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile,

in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24). L'intervento dell'Unione si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta dell'Unione in applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 159/2013.